Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — ROMA — Mercoledì, 19 aprile — Numero 92

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 311 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È convertito in legge l'allegato R. decreto 18 settembre 1910, n. 684, portante provvedimenti per la esecuzione di opere pubbliche nelle Puglie.

Il termine di cui nell'art. 1 del detto R. decreto è prorogato al 31 dicembre 1911.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 9,300,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-911, nel modo seguente:

a) L. 800,000 per provvedere ai lavori di sgombero e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione e al puntellamento delle case danneggiate, all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione, e ad altri bisogni ed opere urgenti di interesse, sia comunale che provinciale, nei Comuni delle provincie di Napoli e di Salerno, danneggiati dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre 1910 (spesa in aggiunta a quella di L. 300,000 prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, con il R. decreto 20 novembre 1910);

b) di L. 2,000,000 per la esecuzione a carico dello Stato della sistemazione montana, idraulica e forestale dei torrenti Cetara, Erchia, Reginna Major, Canneto, Reginna Minor e Dragoni, e delle opere di consolidamento delle frane e dei valloni lungo la costiera amalfitana, nonchè per la esecuzione, pure a carico dello Stato, delle sistemazioni dei valloni e dei corsi d'acqua del Monte Epomeo nell'isola di Ischia (Napoli); nonchè per la sistemazione del bacino montano del fiume Calore in provincia di Salerno;

c) L. 1,300,000 per la esecuzione dei lavori di riparazione dei danni prodotti dal nubifragio dell'ottobre 1910 alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, e di sistemazione idraulica e forestale della

falda meridionale del Vesuvio (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 30 giugno 1909, n. 407);

d) L. 1,800,000 per sussidi alle opere stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili, danneggiate dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Torino, Forlì, Napoli, Salerno, Genova, Parma e Porto Maurizio, da ripartirsi con decreto Reale fra le provincie stesse;

e) L. 400,000 per l'esecuzione a carico dello Stato delle opere di sistemazione montana, idraulica e forestale dei torrenti Piasco, Fer, Valdona, Rovine e Ajasse, nel territorio dei comuni di Quincinetto, Donnaz e Hône (Torino);

f) L. 500,000 per provvedere alla riparazione e ricostruzione delle opere marittime del porto-canale di Rimini, danneggiate o distrutte dalle alluvioni del settembre 1910;

g) L. 500,000 per l'esecuzione a carico dello Stato delle opere di sistemazione montana, idraulica e forestale del fiume Marecchia nelle provincie di Arezzo, Forlì e Pesaro;

h) L. 1,400,000 per l'attuazione dei provvedimenti in favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910 (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 13 luglio 1910, n. 467);

i) fondo a calcolo di L. 600,000 per sussidi alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consortili danneggiate da alluvioni, frane e nubifragi e dalle mareggiate verificatesi nella Toscana, in Sicilia, nella provincia di Bologna e in altre parti del Regno.

Alle opere di cui al presente articolo è esteso il disposto dell'art. 6 del decreto Reale 18 settembre 1910, n. 684.

Art. 3.

I sussidi, da concedere in base alle leggi 30 giugno e 29 dicembre 1904, nn. 293 e 674, per le definitive riparazioni di opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Torino, Forlì, Napoli, Salerno, Genova, Parma e Porto Maurizio potranno elevarsi per le Provincie, fino alla misura del 50 per cento della spesa totale, e, pei Comuni e Consorzi, fino al 75 per cento.

Art. 4.

Le Amministrazioni provinciali e comunali di cui all'articolo precedente, danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre del 1910, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese strettamente necessarie a riparare i danni alle loro opere pubbliche, possono contrarre mutui estinguibili in 50 anni, con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo ed i crediti verso lo Stato.

I mutui saranno estinti e le delegazioni relative pagate nei modi e nei termini stabiliti dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

Lo Stato concorrerà al pagamento degli interessi in misura del 50 per cento.

Il contributo dello Stato sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910, nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio, saranno concessi ai privati ed agli Istituti pubblici di beneficenza, mutui di favore, ai quali saranno applicabili le disposizioni dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Il Consorzio autonomo pei danneggiati dalle eruzioni del Vesuvio, costituito in seguito alla legge 19 luglio 1906, n. 390, è anche autorizzato a compiere le operazioni relative a detti mutui per le provincie di Napoli e di Salerno.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 467, sono applicabili anche pel comune di Candela, in provincia di Foggia.

Art. 7.

Per i contratti di mutuo, di cui ai precedenti articoli, si applicheranno le disposizioni dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Art. 8.

È autorizzata la spesa di L. 80,000 da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'interno ripartita negli esercizi 1910-911 e 1911-912 nella misura di L. 40,000 annue, allo scopo di provvedere alle deficienze del bilancio ed esclusivamente per assicurare il normale funzionamento dei servizi nei comuni di Amalfi, Cetara, Maiori, Casamicciola.

Con tali somme il Ministero dell'interno, su proposta delle rispettive Giunte provinciali amministrative, concederà sussidi in proporzione ai danni subiti ed alle entrate venute a mancare ai detti Comuni, a causa del nubifragio dell'ottobre 1910.

Art. 9.

Le opere di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 della presente legge sono dichiarate obbligatorie agli effetti dell'art. 13, capoverso 1° del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e ad esse sono estese le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1907, numero 542.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire le opere di riparazione e sistemazione dei porti di Cattolica e di Riccione danneggiate dall'alluvione del settembre del 1910, e quelle del porto di Forio d'Ischia danneggiate dal nubifragio dell'ottobre 1910.

A tali opere sono estese le disposizioni dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e per la relativa spesa sarà provveduto con i fondi di cui al n. 30 della tabella annessa alla legge stessa.

Art. 11.

Per far fronte alle spese già impegnate e da impegnare per la lotta contro il colera sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911:

Cap. n. 67: « Sussidi per provvedimenti profilattici, in casi di endemie e di epidemie », ecc. . . .	7,100,000 —
Cap. n. 71: « Lavori di miglioramento e di manutenzione di stazioni sanitarie »	1,000,000 —
Cap. n. 73: « Mobili ecc. e spese varie per le stazioni sanitarie e pel servizio sanitario nei porti ».	500,000 —
Per altre spese dipendenti dal morbo colerico sono pure autorizzati i seguenti stanziamenti per lo stesso esercizio 1910-911:	
Ministero delle finanze. Cap. n. 27: « Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio », ecc.	64,000 —
Ministero dell'interno. Cap. n. 52: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza »	265,000 —
Ministero della guerra. Cap. n. 13: « Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore »	13,000 —
Ministero della marina. Cap. n. 84-*quater*: « Spese varie in conseguenza dell'epidemia colerica »	100,000 —
In complesso . . .	9,042,000 —

Art. 12.

Alle opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 nonchè ai lavori ed alle provviste per la lotta contro il colera, durante il corrente esercizio, sono applicabili, qualunque ne sia l'importo, il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Per le opere di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) dell'art. 2 l'approvazione tecnica di progetti, compresa eventualmente l'autorizzazione per l'esecuzione in economia, è riservata all'ispettore del compartimento, quando l'importo non superi le L. 200,000.

Art. 13.

In tutti i Comuni delle provincie di Bari, Lecce e Foggia, in quelli di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio d'Ischia, Serrara, Barano ed Ischia (della provincia di Napoli) e Cetara, Maiori, Minori, Atrani, Conca, Marmi, Furore, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, Castel San Lorenzo ed Amalfi (della provincia di Salerno), è sospesa la riscossione della 6ª rata della imposta erariale sui terreni e sui fabbricati dell'anno 1910, a favore dei contribuenti le cui Ditte hanno un carico d'imposta erariale non maggiore di annue L. 150.

L'imposta erariale sospesa e non compresa negli sgravi, che ai termini delle leggi tributarie saranno per spettare ai contribuenti, verrà ripartita e pagata con le sei rate che andranno a scadere nell'anno 1911.

Art. 14.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte 1910, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 4, comma 1 a 3, della legge 13 luglio 1910, n. 467, ai Comuni indicati nei RR. decreti 23 settembre 1910, n. 716, e 4 dicembre 1910, n. 913, ed alle provincie di Avellino, Salerno e Potenza, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo di spesa straordinaria.

Per le anticipazioni di cui al presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

Art. 15.

Sono autorizzate le seguenti spese da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici:

a) L. 1,000,000 per provvedere alla sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati, nonchè per la sistemazione delle adiacenze del palazzo di Montecitorio (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293, e 30 giugno 1909, n. 407);

b) L. 3,000,000 per la ultimazione del nuovo Palazzo di giustizia in Roma e del contiguo edificio per le preture urbane (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 14 luglio 1907, n. 418, e precedenti);

c) L. 5,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele in Roma (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1909, n. 407, e precedenti);

d) L. 4,000,000 per la continuazione ed il completamento dei lavori di costruzione e per l'arredamento del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 11 luglio 1907, n. 502 e 30 giugno 1909, n. 407), restando abrogato il secondo comma dell'art. 5 della legge 30 giugno 1909, n. 407);

e) L. 1,200,000 per il completamento del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di Trastevere con la linea Roma-Pisa e quindi con la stazione

centrale di Roma-Termini (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 24 dicembre 1903, n. 501);

f) L. 1,500,000 per il bonificamento della bassa zona di Pozzuoli;

g) L. 800,000 per riparazioni di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 24 dicembre 1908, n. 747 e precedenti);

h) L. 500,000 per impreviste e maggiori spese per le opere di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali dipendenti dalle varie leggi emanate sino al 1910 - opere diverse di sistemazione o miglioramento - direzione e sorveglianza;

i) L. 8,000,000 per provvedere al pagamento del concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco 3° della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle Provincie direttamente (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1909, n. 407 e precedenti);

l) L. 8,900,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati, per il consolidamento di abitati minacciati o danneggiati dalle mareggiate e per il trasferimento di abitati in nuova sede (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e 30 giugno 1909, n. 407), da ripartirsi nel modo seguente:

1° L. 1,200,000 pel consolidamento di frane minaccianti abitati e per il consolidamento di abitati minacciati e danneggiati dalle mareggiate;

2° L. 2,300,000 per acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione totale o parziale degli abitati che dovranno trasferirsi totalmente o parzialmente in nuova sede:

3° L. 4,700,000 per apertura di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire;

4° L. 700,000 per opere impreviste e spese pel personale addetto ai lavori di consolidamento di frane e di trasferimento di abitati;

m) L. 2,000,000 per impreviste e maggiori spese per le opere portuali contemplate nelle varie leggi emanate sino al 1910, lavori diversi in altri porti del Regno (spesa da erogarsi con le norme del 3° comma dell'art. 1° della legge 14 luglio 1907, n. 542).

Le spese di cui al presente articolo, in complessivo L. 35,900,000, saranno stanziate a seconda del bisogno nei bilanci dal 1910-911 in avanti, entro i limiti della spesa consolidata fissati dalle leggi 21 giugno 1906, n. 238, e successive.

Art. 16.

I proprietari dei beni compresi nella bassa Pozzuoli, delimitata dalla piazza Vittorio Emanuele, dalla strada e dalla piazza Nuova, dal corso Cavour, dalla via Gerolamini e dal mare che conseguiranno, per la esecuzione dei lavori di bonificamento di cui alla lettera *f*) dell'art. 15 della presente legge, un maggior valore a causa delle migliorate condizioni d'igiene, di stabilità e di accesso, saranno sottoposti all'obbligo del contributo, a norma degli articoli 77 a 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Anche i proprietari dei beni espropriati saranno tenuti ad un contributo nella misura di un decimo delle indennità concordate o liquidate a norma dell'art. 18, e verrà corrisposto mediante ritenzione sull'ammontare delle indennità medesime.

I proprietari dei beni parzialmente espropriati, oltre alla ritenzione di cui al comma precedente, saranno sottoposti al contributo sul maggiore valore che eventualmente avrà conseguito la parte residuale dello stabile.

Art. 17.

I locali espropriati, e totalmente colmati per effetto della bonifica, passeranno in comune proprietà di coloro cui appartengono i vari piani soprastanti.

Anche le parti non colmate dei locali totalmente espropriati passeranno in comune proprietà di coloro cui appartengono i piani soprastanti, qualora il Governo non abbia ritenuto conveniente di alienarle entro un anno dalla ultimazione di tutti i lavori della bonifica. In qualunque caso è vietato di destinare detti locali per ricovero di persone o di animali.

Art. 18.

Tutte le contestazioni che per la bonifica della bassa Pozzuoli potranno sorgere a causa di espropriazioni, occupazioni temporanee e danni di qualsiasi natura, nonchè per la liquidazione delle relative indennità, in casi di mancata accettazione delle somme offerte dall'Amministrazione saranno inappellabilmente risolute da un collegio arbitrale composto da un consigliere della Corte di appello di Napoli, che ne avrà la presidenza, nominato dal primo presidente della Corte medesima, e da due ingegneri, di cui uno nominato dal Ministero dei lavori pubblici e l'altro dalla Giunta comunale di Pozzuoli.

Saranno altresì inappellabilmente risolute dallo stesso collegio arbitrale tutte le contestazioni che potranno sorgere per la liquidazione o l'applicazione del contributo di cui all'art. 16.

Contro la sentenza arbitrale sarà ammesso il ricorso per Cassazione. In caso di annullamento la vertenza sarà risoluta da un altro Collegio arbitrale costituito nel modo di cui al primo comma.

Art. 19.

Alle espropriazioni occorrenti per la bonifica della bassa Pozzuoli saranno applicabili gli articoli 12 e 1[illegible] della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Art. 20.

A tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, [titolo] IV, agli abitati da consolidare iscritti nella tabella *D* annessa alla legge medesima, sono aggiunti i seguenti:

a) in provincia di Belluno: Chies d'Alpago;

b) in provincia di Chieti: Torricella Peligna;

c) in provincia di Salerno: Pisciottà;

d) in provincia di Caserta: Cervaro.

Agli abitati da trasferire parzialmente o totalmente in nuova sede, inscritti nella tabella *E* della legge predetta, sono aggiunti gli abitati seguenti:

a) negli Abruzzi, in provincia di Teramo: Cermignano e Roccafinadamo;

b) nelle Calabrie, in provincia di Catanzaro: Maranise, Badolato, Fossato Serralta, Magisano e Nocera Tirinese; in provincia di Reggio Calabria: Calanna, Melito, Porto Salvo, (frazione Pentedattilo), Maropati e sua frazione Tritanti;

c) nella Sicilia, in provincia di Messina: Locadi;

d) nella Lombardia, in provincia di Bergamo: Bondione, frazione Torre.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di sostituire, totalmente o parzialmente ad opere di consolidamento il trasferimento in nuova sede degli abitati minacciati, o viceversa, di sostituire, in parte o in tutto, al trasferimento degli abitati, il consolidamento delle frane che li minacciano, senza aumento nella spesa complessiva autorizzata.

Gli aumenti e le corrispondenti diminuzioni alle assegnazioni autorizzate saranno apportate annualmente con la legge di bilancio.

Art. 21.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo al comune di Brisighella (provincia di Ravenna) fino alla concorreza di L. 200,000 per la costruzione in nuova sede di quella parte dell'abitato denominata « Rione Trebbio » minacciata da movimenti franosi del sottuosolo e per la estinzione di un prestito di L. 40,000 già contratto dal Comune per lo stesso scopo con la Cassa di risparmio di Ravenna.

Tale mutuo sarà accordato per la durata di anni 50 e con l'interesse del 4 per cento.

Al pagamento delle annualità comprensive dell'interesse e delle rate di ammortamento, lo Stato contribuirà nella misura del 2 per cento sul capitale iniziale mutuato. La somma all'uopo occorrente sarà inscritta nel bilancio dei lavori pubblici a partire dall'esercizio 1911-912.

Art. 22.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911, sono introdotte le seguenti variazioni, ferme restando le assegnazioni di spesa stabilite per le opere, dalle rispettive leggi:

Cap. n. 147: « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera *a*); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera *a*) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *b* e *d*, e tabella *C*, lettera *b*, nn. 4, 5 e *d*. n. 9) » (Spesa ripartita)	— 2,000,000 —
Cap. n. 150: « Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi a termini degli art. 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (art. 6, comma *c*, e tabella *C*, lettera *c*, n. 7, della legge 22 dicembre 1910, n. 919) » (Spesa ripartita)	— 1,500,000 —
Cap. n. 168: « Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo. (Leggi 26 giugno 1902, n. 245, e 8 luglio 1904, n. 331) » (Spesa ripartita)	+ 6,700,000 —
Cap. n. 220: « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idruliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lettera *a*); 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15): 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera *a*) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *b*) e *d*), e tabella *C*, lettera *b*), n. 3, e *d*), n. 8) » (Spesa ripartita)	— 1,500,000 —
Cap. 255 « Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti e dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove spese da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti le L. 30,000 e con leggi speciali per somme superiori »	— 1,700,000 —
	»

Art. 23.

Le somme indicate nella tabella *A*, unita alla presente legge, corrispondenti ad economie verificatesi negli appalti delle opere ivi descritte, sono riunite ai fondi di cui all'art. 13 della legge 5 aprile 1908, n. 126, al n. 12 della tabella annessa alla legge 24 dicembre 1908, n. 747, e alla lettera *h*) dell'art. 15 della presente legge.

Art. 24.

Le somme indicate nella tabella *B*, unita alla presente legge, corrispondenti ad economie verificatesi negli appalti delle opere ivi descritte, sono riunite al fondo di cui alla lettera *m*) dell'art. 15 della presente legge.

Art. 25.

Nel conto dei residui del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario

1910-911 sono introdotte le variazioni risultanti dalla tabella *C* unita alla presente legge.

Art. 26.

Sarà provveduto con le entrate effettive al reintegro delle somme di L. 1,450,000 e 1,000,000 stornate col R. decreto 18 settembre 1910, n. 684, e con la presente legge (tabella *C*) dal fondo stanziato sul capitolo aggiunto n. 359 del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-911.

Art. 27.

Per l'esecuzione dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio è approvato e dichiarato di pubblica utilità, come formante parte integrante del nuovo piano regolatore edilizio di Roma, il piano in data 15 novembre 1910 a firma dell'architetto prof. Basile e degli ingegneri Pullini e Susinno, rimanendo in conseguenza modificato il piano approvato con l'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 407.

Le somme che saranno ricavate dalle eventuali vendite di aree di risulta e qualsiasi altro provento in dipendenza dei lavori dei quali trattasi verranno versate con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata, per essere iscritte in aumento ai fondi dell'opera.

Art. 28.

Per l'esecuzione delle opere di cui nella presente legge, l'approvazione dei progetti avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

I sussidi concessi ad Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali, in base alla presente legge, saranno pagati dallo Stato, in proporzione dell'avanzamento dei lavori, direttamente alle imprese assuntrici, quando, assieme alla contabilità dei lavori, le Amministrazioni suddette non forniscano la prova di aver già soddisfatto il credito di esse imprese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO — FACTA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella A.

Somme da trasportarsi per opere stradali.

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
293	Saldo delle differenze dipendenti dai lavori ultimati ed in corso di esecuzione o da vertenze diverse relative ad opere straordinarie di strade nazionali	Legge 25 luglio 1895 n. 422	20,404 54	»	20,404 54
295	Costruzione di un ponte sussidiario all'antico ponte Manlio sul torrente Bosso, nella strada nazionale n. 44 (Pesaro)	Legge 25 giugno 1897 n. 246	3,785 68	»	3,785 68
130 art. 1	Consolidamento del burrone Madonna dell'Arco, presso Ariano, lungo la strada n. 54 (Avellino). (Aggiunta di fondi, di cui alla tabella A della legge 6 giugno 1907, n. 300)	Legge 25 febbraio 1900 n. 56	»	4,535 48	4,535 48
130 art. 1 *bis*	Ricostruzione del ponte di Oltra sul torrente Cismon, lungo la strada nazionale n. 8 (Belluno)	Id.	4,480 89	20,000 —	24,480 89
130 art. 74	Costruzione di un nuovo ponte in sostituzione di quello esistente sul torrente Savena presso S. Ruffillo, lungo la strada nazionale n. 41 (Bologna)	Id.	2,798 25	»	2,798 25
130 art. 75	Consolidamento della frana detta del Sangue lungo la strada nazionale n. 53 (Campobasso)	Id.	1,766 49	»	1,766 49
130 art. 77	Sistemazione della strada nazionale n. 31 nel tratto tra Gaiola e Maiola (Cuneo)	Id.	8,725 03	»	8,725 03
130 art. 78	Rettificazione di un tratto della strada nazionale n. 42 nella località detta Madonna della Tosse (Firenze)	Id.	2,396 98	»	2,396 98
130 art. 80	Consolidamento di un tratto in frana in contrada San Giovannello nel tronco da Fiumetorto a Caltavuturo della strada nazionale n. 70 (Palermo)	Id.	28,340 34	»	28,340 34

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
130 art. 81	Rettificazione della salita di Colle San Lorenzo nella strada nazionale n. 46 (Perugia)	Legge 25 febbraio 1900 n. 56	762 01	»	762 01
130 art. 3 *bis*	Costruzione di un ponte sussidiario all'antico ponte Manlio sul torrente Bosso nella strada nazionale numero 44 (Pesaro)	Id.	2,349 54	10,000 —	12,349 54
130 art. 82	Ricostruzione del ponte sul torrente Gallurese lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari)	Id.	8,240 86	»	8,240 86
130 art. 83	Rettificazione della strada nazionale n. 25 nel tratto della progressiva 361.45 all'abitato di Oulx con costruzione di un ponte sulla Dora Riparia (Torino)	Id.	2,332 34	»	2,332 34
130 art. 18	Ricostruzione del ponte Abbioccolo e relative rampe di accesso lungo la strada nazionale n. 16 (Brescia)	Legge 30 giugno 1904 n. 293	»	4,924 41	4,924 41
130 art. 86	Ricostruzione di ponticelli e sistemazione del tronco da Cerami al bivio per Cesarò della strada nazionale numero 70 (Catania)	Id.	1,249 25	»	1,249 25
130 art. 89	Consolidamento e ricostruzione di manufatti nel tronco dal ponte di Campia al Valico delle Radici della strada nazionale numero 39 (Lucca)	Id.	10,595 28	»	10,595 28
130 art. 90	Sistemazione e miglioramento del tronco dal Valico delle Radici al chilometro 24 della strada nazionale numero 39 (Modena)	Id.	10,657 96	»	10,657 96
130 art. 91	Consolidamento della frana fra i chilometri 61 e 62 nel tronco da Caltavuturo a Petralia Sottana della strada nazionale n. 70 (Palermo)	Id.	4,223 75	»	4,223 75

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
130 art. 93	Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Salerno)	Legge 30 giugno 1904 n. 293	2,559 95	»	2,559 95
130 art. 33	Costruzione di un ponte sull'Adda presso l'abitato di Le Prese lungo la strada nazionale n. 18 (Sondrio)	Id.	535 27	51,000 —	51,535 27
130 art. 34	Costruzione di un ponte sul torrente Aver lungo la strada nazionale n. 19 (Sondrio)	Id.	2,422 12	14,000 —	16,422 12
130 art. 38	Ripristino di un tratto nella località Ronchi lungo la strada nazionale numero 2 (Udine)	Id.	9,001 17	23,500 —	32,501 17
296	Correzione del tratto di strada nazionale n. 46, da Loreto alla stazione ferroviaria omonima (Ancona)	Legge 29 dicembre 1904 n. 674	7,614 83	»	7,614 83
298	Costruzione di cisterne per le case cantoniere Valleoscura e Dirupello, restauri e sistemazione della casa cantoniera San Giovannello, ed opere diverse di consolidamento e di difesa lungo la strada nazionale n. 73 (Caltanissetta)	Id.	4,267 28	»	4,267 28
299	Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 31 fra metri 572.58 oltre il pilone di Sant'Anna e la sponda sinistra del Rio Secco (Cuneo)	Id.	12,149 63	»	12,149 63
301	Consolidamento e rettificazione di un tratto in località Casacce fra i chilometri 9 e 10 presso l'abitato di Rufina lungo il 1° tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze)	Id.	2,391 32	»	2,391 32

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
304	Correzione della salita delle Grazie e delle Fornaci presso Tolentino lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata)	Legge 29 dicembre 1904 n. 674	2,292 84	»	2,292 84
305	Rettificazione del tratto della strada nazionale num. 38 compreso tra il ponte sul Rosario e il ponte Posara (Massa)	Id.	1,979 95	»	1,979 95
306	Consolidamento della frana a valle del ponticello n. 62 nel burrone Lavanca lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 71 (Messina)	Id.	4,000 68	»	4,000 68
307	Ricostruzione di muri di rivestimento e di cunette lungo il tronco da Fiume Torto a Caltavuturo, della nazionale n. 70 (Palermo)	Id.	3,000 81	»	3,000 81
308	Riparazione e consolidamento dei tratti fra i ponticelli 71-72 e 80-82 della strada nazionale n. 69 (Palermo)	Id.	2,236 97	»	2,236 97
309	Correzione di livellette presso il ponte Grosso lungo il tratto tra Cagli e Cantiano della strada nazionale n. 44 (Pesaro)	Id.	3,727 08	»	3,727 08
310	Costruzione di muro di sostegno con parapetti fra i km. 2 e 10 della strada nazionale n. 83 (Sassari)	Id.	1,893 10	»	1,893 10
311	Costruzione di muri di controriva fra i km. 28 e 31 presso l'abitato di Nulvi lungo la strada nazionale n. 85 (Sassari)	Id.	4,004 92	»	4,004 92
312	Protezione meccanica delle case cantoniere lungo le strade nazionali scorrenti in zone malariche contro la penetrazione degli insetti aerei	Id.	1,878 44	»	1,878 44

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
314	Opere diverse di riparazioni straordinarie, di sistemazione e di miglioramenti di strade e ponti nazionali	Legge 29 dicembre 1904 n. 674	1,467 95	»	1,467 95
130 art. 95	Correzione del tratto compreso fra i Sabbioni e l'abitato di Loiano della strada nazionale n. 41 (Bologna)	Legge 14 maggio 1906 n. 198	4,230 14	»	4,230 14
130 art. 41	Correzione del 4° tratto fino al fosso Marignano, ultima linea di confine dei due Stati della strada nazionale n. 45 da Rimini a San Marino (Forlì)	Id.	427 05	500 —	5,427 05
130 art. 42	Sistemazione della traversa di Serravalle di Chienti lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata)	Id.	524 37	»	524 37
130 art. 96	Opere diverse di riparazioni straordinarie, di sistemazione e di miglioramento di strade e ponti nazionali	Id.	416 28	»	416 28
130 art. 104	Rettifica della salita detta «La Cavajera» lungo la strada nazionale n. 31 (Cuneo)	Legge 6 giugno 1907 n. 300	3,457 26	»	3,457 26
130 art. 107	Urgente ampliamento della casa cantoniera Seredda lungo la strada nazionale n. 84 (Sassari)	Id.	2,148 42	»	2,148 42
130 art. 108	Lavori suppletivi di riparazione alla traversa di Casacalenda lungo la strada nazionale n. 53 (Campobasso)	Legge 25 aprile 1908 n. 126	2,073 43	»	2,073 43
130 art. 111	Casa cantoniera alla foce di San Paolo lungo il tronco Aulla-Carito della strada nazionale n. 38 (Massa-Carrara)	Id.	1,281 70	»	1,281 70

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
130 art. 63	Casa cantoniera con forno e cisterna in contrada Scaricatoio, lungo il primo tronco della strada nazionale n. 56 (Potenza)	Legge 25 aprile 1908 n. 126	5,033 45	900 —	5,933 45
130 art. 114	Rimborso di spesa alla provincia di Sassari per allargamento della strada Memoiada già nazionale	Id.	880 67	»	880 67
130 art. 66	Variante fra le cantoniere di Cadreas e Santa Caterina, lungo la strada nazionale n. 81 (Cagliari)	Legge 24 dicembre 1908, n. 747	»	1,930 34	1,930 34
130 art. 67	Ricostruzione del ponte n. 147 nel 2° tronco della strada nazionale n. 70 (Catania)	Id.	2,042 50	»	2,042 50
130 art. 115	Costruzione del ramo di accesso della strada nazionale n. 53-*bis* alla stazione di San Salvo (Chieti)	Id.	2,184 26	»	2,184 26
130 art. 116	Costruzione di barriere e parapetti lungo la strada nazionale n. 35 (Genova)	Id.	309 25	»	309 25
130 art. 69	Lavori per impianto di barriere in ferro e costruzione di muro di difesa lungo il tronco da ponte Belbo a Savona della strada nazionale n. 31 (Genova)	Id.	3 43	500 —	503 43
			205,545 71	136,290 23	341,835 94

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il ministro delle Finanze
FACTA.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Tabella **B.**

Somme da trasportarsi per opere marittime.

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
235 art. 40	Opere portuali diverse, scavi eccezionali e costruzioni di nuovi fari e segnali (leggi anteriori al 1884)	Leggi diverse	19,682 40	»	19,682 40
235 art. 31	Porto di Genova - Ampliamento e sistemazione del porto (legge 9 luglio 1876, n. 3230)	Legge 9 luglio 1876 n. 3230	24,021 57	»	24,021 57
235 art. 44	Saldo delle somme dipendenti da vertenze relative alla costruzione del porto di Reggio Calabria (legge 14 agosto 1870, n. 5822), alle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Genova (leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519) e alla sistemazione del porto di Lido (legge 1° agosto 1887, n. 4838)	Legge 1° agosto 1887 n. 4838	3,130 85	»	3,130 85
235 art. 34	Porto di Pesaro - Riattamento del vecchio porto e del nuovo (legge 14 luglio 1889 n. 6280)	Legge 14 luglio 1889 n. 6280	1,445 92	»	1,445 92
236 art. 57	Porto di Savona - Costruzione di un molo in ampliamento del porto ed opere accessorie (legge 14 luglio 1889, n. 6280)	Id.	2,455 87	»	2,455 87
235 art. 41	Imprevisti a termini della legge 14 luglio 1889, n. 6280	Id.	1,955 29	»	1,955 29
236 art. 52	Porto di Livorno - Ampliamento della darsena e costruzione di banchine (legge 14 luglio 1889, n. 6280)	Id.	2,158 74	»	2,158 74
350	Riparazione di danni cagionati alle opere idrauliche dello Stato dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1898: spese per lavori, per direzione e sorveglianza (legge 27 aprile 1899, n. 165) (Spesa ripartita)	Legge 27 aprile 1899 n. 165	83,223 82	»	83,223 82
235 art. 36	Porto di Termini Imerese - Prolungamento dell'esistente molo (legge 25 febbraio 1900, n. 56)	Legge 25 febbraio 1900 n. 56	18,879 24	»	18,879 21

Capitoli del bilancio 1910-11	OPERE	Leggi di autorizzazione	Somme da trasportare		
			Parte stanziata	Parte da stanziare	Totale
235 art. 42	Opere diverse in altri porti del Regno (legge 25 febbraio 1900, n. 56)	Legge 25 febbraio 1900 n. 56	9,908 14	»	9,908 14
235 art. 8	Porto di Marsala - Prolungamento del molo occidentale (legge 13 marzo 1904, n. 102)	Legge 13 marzo 1904 n. 102	»	50,822 35	50,822 35
235 art. 13	Porto di Porto Maurizio - Prolungamento del molo occidentale e costruzione di un nuovo tratto di banchina (leg. 13 marzo 1904, n. 102)	Id.	»	16,529 77	16,529 77
235 art. 24	Maggiori spese impreviste per le opere autorizzate dalla legge 13 marzo 1904, n. 102, e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292 e 19 giugno 1902, n. 275	Id.	»	11,861 65	11,861 65
235 art. 25	Eventuali riparazioni straordinarie alle opere marittime esistenti (legge 13 marzo 1904, n. 102)	Id.	»	771 24	771 24
235 art. 33	Porto di Oneglia - Prolungamento della banchina settentrionale e costruzione di uno scalo di carriaggio (legge 13 marzo 1904, n. 102)	Id.	32,117 79	»	32,117 79
235 art. 43	Opere diverse in altri porti del Regno (legge 13 marzo 1904, n. 102)	Id.	701 46	»	701 46
236 art. 45	Maggiori spese impreviste per le opere di cui alla presente legge e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 (articoli 1 e 3), 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lettera *d*), 20 giugno 1902, n. 275, e 13 marzo 1904, n. 102	Legge 14 luglio 1907 n. 542	»	36,802 55	36,802 55
			199,681 09	116,787 56	316,468 65

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Tabella **C.**

Variazioni nel conto dei residui del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Aumenti	Diminuzioni
106	Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 14 maggio 1881, n. 209; 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1°, lettere *b, c, d*); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1°, lettere *b* e *c*) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1°, lettere *a* e *b*) (Spesa ripartita)	1,000,000 —	»
131	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	20,000 —	»
132	Stipendi al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse)	»	5,000 —
133	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	10,000 —	»
134	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (Spese fisse)	»	20,000 —
135	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali	»	5,000 —
136	Riparazioni di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; art. 1, lett. *d* della legge 29 dicembre 1907, n. 810 e art. 1 della legge 24 dicembre 1908, n. 747) (Spesa ripartita)	500,000 —	»
137	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. *e*); 5 aprile 1908, n. 126 (art 1, lett. *b*) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. *d*) (Spesa ripartita)	1,000,000 —	»

Capitoli	DENOMINAZIONE	Aumenti	Diminuzioni
138	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, numero 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle Provincie direttamente	400,000 —	»
139	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 e compensi e rimunerazioni per maggiori servizi resi dal personale della Amministrazione centrale e del genio civile nell'interesse delle dette costruzioni	44,000 —	»
142	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (Spese fisse)	»	18,000 —
143	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883	»	26,000 —
144	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (art. 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383) (Spesa ripartita)	»	1,400,000 —
145	Sussidi ai Comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie, e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, o all'approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna. (Leggi 30 agosto 1868. n. 4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338, art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 8 luglio 1903, n. 312, art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 70 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844 (Spesa ripartita)	700,000 —	»
153	Opere di bonificazione di 1ª categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. *g*), 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. *c*), 21 dicembre 1908, n. 747 (art. 2) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. *f*). (Spesa ripartita)	1,220,000 —	»
163	Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano, e retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle medesime (art. 19 e 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474)	»	300,000 —
210	Spostamento degli abitati, comprese le provincie di Basilicata e di Calabria, di cui alla tabella *E* annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (Spesa ripartita)	»	1,300,000 —
236	Opere marittime dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 542 coll'aggiunta di quelle pei porti contemplati in più leggi e di quelle autorizzate dall'art. 49, lett. *a* della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita).	1,000,000 —	»
315	Riparazione di danni cagionati alle opere stradali dello Stato dalle alluvioni dell'autunno 1898 - Spese per lavori, per direzione e sorveglianza (Spesa ripartita) (legge 27 aprile 1899, n. 165).	»	37,470 51
316	Riparazione di danni cagionati ad opere di conto nazionali dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre del 1899 (legge 1° aprile 1900, n. 121).	»	1,530 13
318	Residui passivi dell'esercizio 1909-910 e retro per opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria autorizzate con leggi diverse dal 1881 in avanti.	1,834 30	»
320	Lavori di riparazione e completamento alle opere di nuovo indirizzo delle acque del Lamone nel recinto settentrionale della Cassa di bonifica omonima.	»	1,834 30
325	Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza (art. 1, lettera *i* della legge 29 dicembre 1907, n. 810) (Spesa ripartita)	»	700,000 —

Capitoli	DENOMINAZIONE	Aumenti	Diminuzioni
326	Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali e comunali danneggiate in Sicilia e nelle Calabrie dal nubifragio del novembre 1908.	»	160,999 26
327	Sussidi e concorsi per bonifiche giusta il n. 15 della tabella *D*, annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333.	»	313,750 —
328	Nuove bonifiche a senso della legge 25 giugno 1882, n. 869.	»	24,451 50
331	Fondo destinato ai provvedimenti primordiali da prendersi d'urgenza dallo Stato, salvo ogni ragione di rimborso, per guasti avvenuti nel novembre 1900 al tratto di nuova inalveazione della Fossa Polesella ed alla Botte sottopassante la medesima in provincia di Rovigo	»	7,136 18
351	Spese a saldo della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie dello Stato nelle antiche provincie cedute alla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, compreso il tronco da San Nicolò a Piacenza in forza della legge 14 maggio 1867, n. 2269.	»	523,065 32
354	Opere in conto capitale sulle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società veneta d'imprese e costruzioni pubbliche (legge 12 luglio 1896, n. 290, art. 21 contratto 29 agosto 1896).	»	12,482 70
355	Studi per un progetto definitivo di costruzione del tronco di ferrovia da Domodossola ad Iselle ed eventualmente per il suo esercizio a trazione elettrica, utilizzando le forze idrauliche di proprietà dello Stato.	»	39,114 30
359	Spese di compimento e saldo relative alle 19 linee complementari contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785 alle linee e ai titoli di spesa di cui nelle tabelle allegate alle leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 27 giugno 1897, n. 228, e nella legge 6 agosto 1893, n. 491, al saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate ed ai lavori in conto capitale per ferrovie già in esercizio di cui all'art. 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, ed all'art. 2 della legge 2 luglio 1882, n. 873, ed a tutti gli altri titoli di spesa pei quali non si conserva in bilancio l'apposito capitolo	»	1,000,000
		5,895,834 30	5,895,834 30

N. B. — Le variazioni di cui ai capitoli 106, 136, 137, 138, 144, 153, 163, 210, 236, 325, 326, 359 si intendono di effetto transitorio e da compensarsi nei bilanci successivi con corrispondenti riduzioni o reintegri, a seconda che si tratti di aumenti o di diminuzioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il numero 41 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 487, che modificò gli articoli 98 e 99 del detto testo unico;

Visto il regolamento speciale per le elezioni, la nomina e la funzione delle Commissioni di conciliazione per le controversie relative al contratto di lavoro nelle risaie, approvato con Nostro decreto 29 marzo 1908 n. 158;

Riconosciuta la opportunità di modificare il predetto regolamento in conformità alle disposizioni della legge 17 luglio 1910, succitata;

Sentito il Consiglio superiore del lavoro e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento speciale per l'elezione, la nomina e la funzione delle Commissioni di conciliazione per le controversie relative al contratto di lavoro nelle risaie, che verrà firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

I termini contemplati dagli articoli 9, 10, 11 e 13 ed i conseguenti, relativi alla formazione delle liste ed alle elezioni dei conduttori e lavoratori locali nella prima applicazione del regolamento stesso, decorreranno a cominciare dal 1° febbraio del corrente anno.

Art. 3.

Il regolamento speciale per l'elezione, la nomina e

la funzione delle Commissioni stesse approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 158, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI – FANI – RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO

speciale per la elezione, la nomina e la funzione delle Commissioni di conciliazione per le controversie relative al contratto di lavoro nelle risaie.

CAPO I.

Della formazione delle liste elettorali e dei requisiti di eleggibilità.

Art. 1.

In ciascun Comune, dove si pratica la coltivazione a riso, per la elezione dei delegati componenti la Commissione di conciliazione prevista dall'art. 98 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, si formano due liste distinte: in una delle quali sono iscritti i conduttori di opera che attendono alla coltivazione dei fondi a risaia situati nel territorio del Comune, e nell'altra i locatori d'opera residenti nel Comune o anche fuori di esso, che prestano l'opera loro per la coltivazione del riso nel territorio del Comune.

Art. 2.

Nella lista dei conduttori d'opera sono iscritti:

1° i proprietari, enfiteuti, usufruttuari o possessori a qualsiasi titolo di fondi coltivati a riso siti nel territorio comunale, i quali conducano direttamente la coltivazione dei fondi stessi;

2° coloro che abbiano preso in affitto, mezzadria o colonia fondi siti nel territorio comunale, per destinarli alla coltivazione a riso, con contratti la cui effettuazione si trovi già in corso al 1° gennaio dell'anno in cui la inscrizione nella lista deve aver luogo.

Il proprietario non residente abitualmente nel Comune può delegare l'esercizio del suo diritto elettorale al suo mandatario o rappresentante preposto alla direzione della azienda agricola.

La inscrizione nella lista dei proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari, mezzadri e coloni anzidetti è subordinata alla condizione che essi, per la coltivazione dei fondi impieghino in qualunque modo e forma l'opera dei contadini e lavoratori pagati a salario annuo, mensile o giornaliero, in danaro o in natura.

Non sono iscritti nella lista i proprietari, enfiteuti, usufruttuari, mezzadri, coloni o detentori a qualsiasi altro titolo, di fondi coltivati a riso, che per tale coltivazione impieghino esclusivamente il lavoro manuale proprio e dei membri della loro famiglia.

Non sono del pari iscritti nella lista gli intermediari, che prestano l'opera loro per ricercare ed assicurare i lavoratori per la mondatura, la raccolta e le altre operazioni agrarie inerenti alla risicoltura.

Art. 3.

Pei minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, che siano proprietari, enfiteuti, usufruttuari o possessori a qualsiasi titolo di terreni nelle condizioni previste al n. 1 dell'art. 2, sono inscritti i rispettivi tutori o curatori; per le società anonime un amministratore o rappresentante; per le società in nome collettivo uno dei soci da esse designato e per quelle in accomandita uno dei soci illimitatamente responsabile; [illegible] per le istituzioni pubbliche di beneficenza, che si trovassero nelle condizioni previste dal predetto n. 1 dell'art. 2, uno degli amministratori o il direttore dell'azienda agraria.

Art. 4.

Nella lista dei locatori di opera sono inscritti in due distinti elenchi:

1° i lavoratori aventi residenza nel Comune da tre mesi almeno al 31 dicembre dell'anno precedente;

2° i lavoratori aventi residenza in altri Comuni, anche di altre Provincie che con contratti individuali o collettivi scritti a termini degli articoli 88 e 89 del testo unico delle leggi sanitarie, abbiano locato l'opera loro per un'intera lavorazione risicola (mondatura ovvero raccolta e trebbiatura) da compiersi nel Comune entro l'anno, e durante la quale dimorino continuamente nel Comune stesso.

Art. 5.

Nessuno può essere inscritto contemporaneamente nella lista dei locatori ed in quella dei conduttori d'opera.

Art. 6.

Per essere inscritti nelle liste, di cui ai precedenti articoli, le persone indicatevi debbono:

1° aver compiuto il 21° anno di età, o compierlo non più tardi del 15 febbraio dell'anno in corso, se sono conduttori di opera; ed aver compiuto il 14° anno di età al 31 dicembre precedente, se sono locatori d'opera;

2° essere cittadini dello Stato od a questi equiparati giusta l'articolo 12 – ultimo comma – della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

3° non essere compresi in alcuna delle categorie indicate nelle lettere C, D, E, F, G, H, I, dell'articolo 22 della legge comunale e provinciale sopra menzionata. E' fatta eccezione pei sussidiati in modo non continuativo dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle Congregazioni di carità, i quali conservano il diritto all'iscrizione nella lista.

Nelle liste tanto dei conduttori quanto dei locatori di opera, sono comprese anche le donne.

Gli arruolatori delle squadre non possono essere iscritti nelle liste dei lavoratori.

Art. 7.

Sono eleggibili all'ufficio di delegato tutti gli inscritti delle due liste del Comune, sempre che sappiano leggere e scrivere, ed abbiano compiuto il 25° anno di età.

Il presidente della Commissione di conciliazione può essere scelto anche fra i non iscritti in alcuna delle due liste, ferme restando le altre condizioni sovraindicate, nonchè quelle indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 8.

Il 1° gennaio di ciascun anno la Giunta municipale, con manifesto pubblicato all'Albo pretorio del Comune, invita i conduttori d'opera ed i lavoratori di risaie locali ad inscriversi nelle liste rispettive entro il termine di 15 giorni.

Art. 9.

Entro il gennaio la Giunta municipale provvede alla formazione delle liste dei conduttori d'opera e dei lavoratori locali, inscrivendo coloro che, dalla presentata domanda risultino di avere i richiesti requisiti. Inscrive inoltre, d'ufficio, i conduttori d'opera ed i lavoratori locali che non abbiano presentato domanda, e risultino di avere i requisiti richiesti.

Provvede poi alla cancellazione degli inscritti che siano deceduti o che abbiano perduto le qualità richieste per lo elettorato.

Qualora la Giunta non provveda nel termine prescritto alla formazione delle liste elettorali, il prefetto ne ordina la esecuzione di ufficio per mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del Comune.

Art. 10.

Le liste dei conduttori di opera e dei lavoratori locali formate dalla Giunta municipale sono pubblicate il 1° febbraio all' albo del Comune, per sette giorni. Entro lo stesso termine debbono essere presentati i reclami per omissione o indebita inscrizione, o cancellazione nelle liste, depositandoli nella segreteria del Comune, che dovrà, a richiesta, rilasciarne ricevuta.

I reclami, con i quali s' impugni un' inscrizione o una cancellazione, devono essere, entro i due giorni successivi al deposito, notificati a cura della Giunta municipale alla parte interessata, che ha tre giorni per dare la sua risposta.

Entro il 15 febbraio la Giunta municipale deve pronunziarsi sui reclami presentati, e deliberare definitivamente le liste, contro le decisioni della Giunta sui reclami sporti e in genere sulla capacità elettorale; è ammesso nel termine di cinque giorni appello al tribunale civile; ma l' appello non sospende la validità delle liste elettorali deliberate.

Art. 11.

Le liste dei conduttori d' opera e dei lavoratori locali, con le eventuali modificazioni introdotte a seguito degli sporti reclami saranno di nuovo pubblicate dal 17 al 22 febbraio all' albo del Comune, e non potranno più essere modificate sino alla revisione dell' anno successivo, salvo che per sentenza del tribunale, ma l' appello non ha effetto sospensivo.

Art. 12.

In ogni Comune nel quale per i periodi della mon datura e della raccolta del riso si verifichi una immigrazione, da altri Comuni, di lavoranti che vi dimorino, per la intera lavorazione, la Giunta municipale all' inizio della mondatura ed all' inizio della raccolta nel territorio comunale, provvede alla formazione dell' elenco dei lavoratori immigrati.

A tale fine con avviso da pubblicarsi all' albo del Comune dal 1° al 31 maggio e dal 1° agosto al 15 settembre, la Giunta municipale invita i conduttori d' opera del Comune a depositare nella segreteria municipale, entro 24 ore dall' arrivo delle rispettive squadre di lavoratori per la mondatura o per la raccolta e trebbiatura del riso, le liste nominative dei lavoratori componenti le squadre, controfirmate dai capi di queste.

Le liste sono immediatamente pubblicate all' albo pretorio per 24 ore; ed entro tale termine debbono essere depositati nella segreteria municipale gli eventuali reclami contro di esso.

Con tali liste, tenuto conto dei reclami presentati, la Giunta procede subito alla formazione dell' elenco dei lavoratori immigrati per la mondatura e dell' elenco dei lavoratori immigrati per la raccolta e trebbiatura del riso. Questi elenchi debbono essere pubblicati all' albo pretorio entro cinque giorni dall' inizio della mondatura e dall' inizio della raccolta del riso nel territorio del Comune.

Contro le decisioni della Giunta municipale è ammesso entro tre giorni appello al tribunale civile, ma l' appello non ha effetto sospensivo.

Qualora la Giunta non provveda alla compilazione delle liste nel termine prescritto, il prefetto ne ordina la esecuzione d' ufficio per mezzo di un commissario, all' uopo delegato, a spese del Comune.

CAPO II.

Della elezione dei membri e del presidente della Commissione.

Art. 13.

La convocazione degli inscritti nella lista dei conduttori di opera, vien fatta nell' ultima domenica del mese di febbraio.

Nella prima domenica del mese di marzo ha luogo la convocazione degli inscritti nell' elenco dei lavoratori locali.

Gli inscritti nell'elenco dei lavoratori immigrati per la mondatura, raccolta e trebbiatura del riso, sono rispettivamente convocati nella prima domenica successiva alla pubblicazione del corrispondente elenco.

Art. 14.

Cinque giorni prima della convocazione degli elettori, siano essi conduttori, lavoratori locali, o lavoratori immigrati, la Giunta municipale pubblica un manifesto indicante il giorno e il luogo e l'ora della convocazione stessa.

Tale manifesto vale come invito agli elettori inscritti. Esso è comunicato a cura del sindaco, ai conduttori d'opera che hanno depositato le liste nominative dei lavoratori immigrati, perchè questi ne siano informati.

Se gli inscritti in ciascuna lista superino i 400, essi debbono essere convocati in più sezioni, di guisa che nessuna sezione abbia più di 400 elettori.

Art. 15.

Le adunanze sono presiedute da un ufficio composto dal sindaco, o, in mancanza di esso, da un assessore municipale, e da due più anziani fra gli elettori della classe convocata, presenti nel locale della adunanza.

L'ufficio appena costituito è definitivo; esso è assistito dal segretario o da altro impiegato comunale per la formazione del verbale.

Le operazioni elettorali dovranno cominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane per i conduttori d'opera od i lavoratori locali, e non più tardi delle 8 antimeridiane per i lavoratori immigrati.

La votazione ha luogo per schede segrete (che possono essere scritte, o stampate, o in parte stampate) in due separate urne: l'una per i delegati effettivi e l'altra per i delegati supplenti.

Alle operazioni elettorali sono applicabili, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento, le norme vigenti per le operazioni elettorali amministrative.

Art. 16.

Lo spoglio delle schede contenute nelle due urne viene fatto separatamente.

I due candidati a delegati effettivi ed i due candidati a delegati supplenti che abbiano riportato il maggior numero di voti, se hanno i requisiti richiesti per la eleggibilità, sono proclamati eletti. A parità di voti è proclamato eletto il maggiore di età.

Il risultato della elezione è immediatamente notificato dalla Giunta municipale agli eletti, e pubblicato all'albo pretorio entro 24 ore dalla seguita convocazione. I processi verbali delle elezioni, entro due giorni, dalla loro data, sono a cura del sindaco trasmessi al pretore del mandamento ed una copia autentica di essi è conservata nella segreteria comunale.

Art. 17.

Se l'adunanza regolarmente convocata andasse deserta, ovvero se gli eletti - tutti o alcuni - non accettassero l'ufficio, l'assemblea della classe è di nuovo convocata con avviso pubblicato dalla Giunta il lunedì successivo al giorno della diserzione, per la domenica seguente se l'elezione riguarda i conduttori d'opera o i lavoratori locali, per il martedì immediatamente successivo se l'elezione riguarda i lavoratori immigrati. Ove anche la seconda adunanza andasse deserta, ovvero i nuovi eletti non accettassero l'ufficio, il sindaco darà immediato avviso al pretore del mandamento per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 18.

A cura del sindaco i delegati effettivi e supplenti dei conduttori d'opera e dei lavoratori locali sono riuniti nella casa comunale nella domenica seguente a quella della elezione dei lavoratori locali. Ivi il sindaco riceve da essi la solenne promessa stabilita dall'art. 23, primo comma della legge 15 giugno 1893, n. 295, per i probiviri, e quindi li dichiara immessi in ufficio, ed invita i delegati effettivi a procedere alla nomina del presidente.

Se i delegati non riescono ad accordarsi per tale nomina debbono riferirne entro 24 ore al pretore del mandamento per il provvedimento di sua competenza.

Anche il presidente della Commissione, appena nominato, deve, prima dell'immissione in ufficio, prestare al sindaco la promessa solenne stabilita per i probiviri.

Questa promessa i delegati effettivi e supplenti pei lavoratori immigrati prestano al presidente della Commissione di conciliazione.

CAPO III.

Dei ricorsi elettorali.

Art. 19.

Qualunque conduttore d'opera o lavoratore locale od immigrato sottoposto alla giurisdizione della Commissione di conciliazione, può presentare ricorso al tribunale civile circa le operazioni elettorali e la eleggibilità.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si osservano in quanto siano applicabili le norme degli articoli 47, 49, 50, 51 e 52 della legge comunale e provinciale (T. U. 21 maggio 1908, n. 269) ridotti a metà per i conduttori e lavoratori locali e ad un terzo per i lavoratori immigrati i termini fissati in quegli articoli.

La sentenza pronunciata dal tribunale, può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

CAPO IV.

Della rinnovazione della Commissione.

Art. 20.

La Commissione di conciliazione si rinnova ogni anno nei modi e colle forme prescritte negli articoli precedenti. I componenti di essa possono essere rieletti. Gli uscenti durano in carica fino alla immissione in ufficio dei loro successori.

I delegati dei lavoratori immigrati scadono dall'ufficio al termine del periodo pel quale furono eletti, dopo esaurite le decisioni delle controversie riguardanti i lavoratori della loro categoria.

Qualora vengano a mancare per qualunque causa ambedue i delegati effettivi di una classe, si procederà ad un'elezione suppletiva entro il termine massimo di 15 giorni dalla verificatasi vacanza.

CAPO V.

Del funzionamento della Commissione.

Art. 21.

La Commissione funziona con l'intervento di cinque membri. Il presidente della Commissione chiama a far parte della Commissione funzionante i delegati dei lavoratori locali oppure i delegati dei lavoratori immigrati secondo che la controversia riguarda gli appartenenti all'una o all'altra categoria di locatori di opera: se riguarda appartenenti all'una ed all'altra, chiama a far parte della Commissione stessa un delegato dei lavoratori locali ed un delegato dei lavoratori immigrati.

Quando la controversia verta tra lavoratori locali e lavoratori immigrati, senza riguardare i conduttori di opera, il presidente chiama a far parte della Commissione funzionante i delegati dei lavoratori locali e i delegati dei lavoratori immigrati.

Le parti, qualora la causa rifletta questioni relative a lavoratori locali o lavoratori immigrati, o di competenza mista, e la Commissione non fosse costituita in conformità alle precedenti disposizioni, potranno sollevare la eccezione sul modo di costituzione della medesima davanti alla Commissione stessa che è competente a deciderla. Tale eccezione potrà anche essere sollevata e risoluta d'ufficio.

Alla Commissione funzionante partecipano i delegati effettivi.

I delegati supplenti intervengono all'inizio di ogni adunanza della Commissione, per sostituire per ordine di anzianità i delegati effettivi assenti per qualsiasi motivo.

Nessuna adunanza e deliberazione è valida senza l'intervento del presidente.

Art. 22.

Ai componenti la Commissione di conciliazione sono applicabili i motivi di ricusazione contemplati nell'articolo 35 della legge 15 giugno 1893, n. 295, sui probiviri, quando si tratti di controversia d'interessi individuali.

Ove il ricusato non dichiari di astenersi spetta alla Commissione di deliberare in merito al motivo di ricusazione dedotto, e la sua decisione è definitiva. Il ricusato non può partecipare alla relativa deliberazione.

Art. 23.

L'opera della Commissione di conciliazione a termini dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, è provocata a richiesta di uno o più delegati, o di una delle parti contendenti o di entrambe.

Nel primo caso il presidente dovrà radunare la Commissione nel termine più breve, non appena ne abbia richiesta da uno o più delegati.

Negli altri casi la Commissione deve pure radunarsi nel termine più breve, sulla richiesta di una delle parti contendenti o di entrambe. Tale richiesta può essere formulata per iscritto, o fatta con dichiarazione verbale al presidente: od anche al sindaco, o all'ufficio municipale, i quali ultimi hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al presidente.

Art. 24.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche salvo che la Commissione stessa non disponga altrimenti.

La Commissione, ricevuta la richiesta d'intervento di una delle parti contendenti deve, nel termine più breve, invitare l'altra parte a presentarsi nel giorno, luogo ed ora fissati per l'esame della controversia, in contraddittorio colla parte richiedente.

Questo invito è notificato per mezzo del messo comunale, o dall'usciere dell'ufficio di conciliazione: i quali debbono farsene rilasciare ricevuta, o in mancanza, attestare dell'eseguimento. Se molte siano le persone da invitare, la notificazione, per deliberato della Commissione, potrà farsi anche per pubblico proclama da affiggersi, oltre che all'albo pretorio, anche in più punti dell'abitato del capoluogo del Comune e delle frazioni.

La polizia dell'udienza è affidata al presidente, applicandosi le disposizioni degli articoli 354 e 355 del Codice di procedura civile.

Art. 25.

E' in facoltà della Commissione, per l'adempimento del proprio mandato, di invitare testimoni, sia proposti dalle parti sia chiamati d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa, e, dove occorra, procedere a verifiche sul luogo, sia collegialmente, sia a mezzo del presidente.

Le spese per i testimoni indotti, e quelle per le perizie e gli accessi sopra luogo, sono a carico della parte che abbia fatto richiesta dei relativi mezzi di prova; o di entrambe le parti, quando si tratti di prove disposte di ufficio.

Art. 26.

Per le funzioni di segretario, per la redazione dei verbali, la Commissione di conciliazione può valersi del segretario o di altro impiegato della segreteria comunale, o del personale di cancelleria dell'ufficio del conciliatore. Il segretario prescelto dovrà, prima dell'immissione in funzione, prestare al sindaco il giuramento prescritto per i funzionari dell'ordine giudiziario.

CAPO VI.

Della notificazione delle risoluzioni della Commissione.

Art. 27.

La risoluzione della Commissione è notificata alle parti, in copia autentica, dal presidente, per mezzo del messo comunale o dall'usciere dell'ufficio di conciliazione: i quali ne fanno consegna alle parti stesse, facendosene rilasciare ricevuta: e, in mancanza di questa, attestando dell'eseguimento.

Se le persone interessate, costituenti una delle parti in causa

siano in gran numero, la notificazione, su conforme deliberato della Commissione, sarà validamente fatta nel modo su indicato ai soli rappresentanti della parte stessa da questa designati alla Commissione: ma la risoluzione dovrà, in pari tempo, essere affissa all'albo pretorio del Comune, e dovrà esserne rilasciata copia alla parte che la richiedesse.

Art. 28.

Copia delle risoluzioni delle cause di carattere generale, o delle sole risoluzioni arbitrali, nelle cause di carattere individuale sarà trasmessa a cura del segretario della Commissione, all'ufficio del lavoro entro otto giorni dalla data delle risoluzioni stesse.

CAPO VII.

Del ricorso al tribunale civile.

Art. 29.

La impugnativa della risoluzione della Commissione di conciliazione, nei casi in cui è ammessa dall'art. 103 del testo unico delle leggi sanitarie, è proposta, nel termine di cinque giorni, con semplice ricorso al presidente del tribunale civile del circondario. Pel ricorso, steso su carta libera, è sufficiente la firma della parte, apposta ed autenticata nei modi e colle forme indicate nell'articolo 89 del testo unico suddetto.

Su tale ricorso il presidente, con suo decreto, fissa l'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e stabilisce i termini, entro i quali, sotto pena di nullità, il ricorrente deve notificare il decreto stesso all'altra parte ed al presidente della Commissione di conciliazione, e quindi depositare nella cancelleria del tribunale, il ricorso coi relativi documenti e colla prova delle notificazioni.

La causa sarà decisa, senza che occorra ministero di procuratore, o di avvocato, sulla relazione fatta in pubblica udienza dal presidente o da un giudice del tribunale, sentite le parti o il loro difensore, se siano presenti, e le conclusioni del pubblico ministero.

La sentenza del tribunale è, a cura del pubblico ministero, trasmessa al pretore affinchè ne curi la notificazione, senza spesa, oltre che alle parti, al sindaco del Comune ed al presidente della Commissione di conciliazione.

Tutte le notificazioni indicate nel presente articolo potranno farsi validamente anche per mezzo dell'usciere del conciliatore.

CAPO VIII.

Della competenza passiva delle spese per la Commissione.

Art. 30.

Le funzioni dei componenti la Commissione di conciliazione sono gratuite.

Le spese per la formazione delle liste, per la elezione dei delegati componenti la Commissione, e pel funzionamento della Commissione saranno sostenute dal Comune.

CAPO IX.

Dell'allargamento della circoscrizione della Commissione.

Art. 31.

Nei casi contemplati dall'ultimo capoverso dell'art. 27 della legge 16 giugno 1907, n. 337 (emendato), la iniziativa per l'allargamento della circoscrizione della Commissione a tutti o a più Comuni di un mandamento, può essere presa dal Consiglio comunale di uno o più Comuni, con deliberazione motivata.

Tale deliberazione deve essere rimessa entro il mese di ottobre al prefetto della Provincia, il quale dopo aver provocato il parere del Consiglio degli altri Comuni del mandamento, la trasmette con i provocati pareri, al ministro di agricoltura, industria e commercio entro il mese di novembre.

Entro dicembre il ministro di agricoltura, industria e commercio - udito l'avviso del Comitato permanente del lavoro - decreta su l'istanza ricevuta, e, se la accoglie, fissa la circoscrizione elettorale e le disposizioni regolamentari occorrenti alla procedura elettorale ed al funzionamento della Commissione nella più estesa circoscrizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
LUZZATTI — FANI — RAINERI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Con R. decreto del 23 marzo 1911:

Salibra Aristide, contabile di 1ª classe, è nominato vice direttore di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 3500 a decorrere dal 1° aprile 1911.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle acque, foreste e dei servizi zootecnici.

Con R. decreto 19 marzo 1911, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, il sott'ispettore forestale di 2ª classe, Braghetta Raimondo, è richiamato dall'aspettativa per motivi di salute, in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 19 marzo precitato.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 254,313 di L. 22.50 (già n. 1,064,861 di L. 30 nel consolidato 5 0/0), al nome di Destafanis Angela, Giovanni, Maria e *Domenica* di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Vauda di Front (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Destefanis Angela, Giovanni, Maria e *Domenico* di Giovanni, minori, ecc.... (come sopra), veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifica d'intestazione **(1ª pubblicazione).**

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 58[illegible],82[illegible] d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 112.50 - [illegible] al nome di Manzoni *Giuseppe* fu Luigi, domiciliato a Pioltello (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date **dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Manzoni *Giuseppe-Battista* fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Manzoni Maria ved. di Manzoni Luigi*,** ecc. . . . . . (c. s.), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla

prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 118,771 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 116.25, 103.50 al nome di Lincio *Giuseppe-Domenico* fu Domenico, domiciliato a Mortara (Novara) sottoposta ad ipoteca a favore della moglie del titolare Alvazzi Giuditta fu Gabriele, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lincio *Domenico-Giuseppe* fu Domenico, ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 % cioè: n. 304,722 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 33.75-31.50, al nome di Parodi Rosa, *Giovanni*, Giuseppe e Luigi di Rodolfo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Genova (vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Rosa Torre fu Davide, vedova di Torre Giorgio, domiciliati in Sant'Olcese), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Parodi Rosa, *Giovanna*, Giuseppe e Luigi ecc. come sopra (vincolata come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 aprile 1911, in L. 100.41.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

18 aprile 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,02 35	102,14 85	102,91 43
3 1/2 % *netto*	103,96 48	102,21 48	102,92 04
3 % *lordo*	70,84 17	69,64 17	70,72 36

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'insurrezione albanese non accenna a diminuire quantunque da Costantinopoli si annunci che sono state inflitte nuove e gravi perdite ai ribelli.

Un dispaccio del Vali di Scutari annuncia che gli insorti hanno attaccato un reparto di truppe turche inviate in ricognizione da Koplieu verso Kastrati. Mercè l'intervento di rinforzi gli insorti sono stati costretti a fuggire. Due reparti con mitragliatrici li inseguono.

Il generale Turgut Pascià è arrivato con un battaglione a San Giovanni di Medua e rimarrà colà per sorvegliare lo sbarco delle truppe.

Da ieri non si segnalano altri conflitti. Nel territorio della insurrezione presso Kastrati, sei soldati sono caduti in un'imboscata; quattro di essi sono rimasti uccisi ed uno ferito.

Da Cettigne si hanno notizie di altri scontri, dei quali non pare che l'esito sia stato favorevole alle truppe regolari:

Secondo notizie dal confine, le truppe turche, venute da Gussigne l'altro ieri, sono entrate nel territorio dei Klementi, e poi hanno potuto avanzare sino a Kropa senza avere incontrato ostacoli.

Ieri però le truppe sono state attaccate dalla tribù degli Schikilié.

Maggiori particolari sullo scontro non si conoscono.

Nella regione di Kastrati ieri sera, alle ore 9, è avvenuto un combattimento fra le truppe e i ribelli durato tutta la notte.

I risultati non si conoscono ancora.

***

Intorno alla Nota spedita dalla Turchia alle potenze protettrici, che lamentava il modo di esecuzione delle sentenze pronunciate dai tribunali mussulmani a Creta, telegrafano da Costantinopoli:

I giornali annunziano che i Gabinetti delle potenze protettrici dell'isola di Creta hanno informato la Porta che faranno esaminare dai rispettivi consoli la questione della esecuzione delle sentenze dei giudizi pronunziati dai tribunali mussulmani dello Sceriat, con riserva di fare in proposito i passi opportuni presso il Governo cretese.

***

La situazione marocchina va peggiorando. Le trattative di pace intavolate dal Sultano sono cadute. In merito telegrafano da Fez:

Lo sceriffo Omrani inviato per negoziare la pace coi Beni M'Tir, è stato da essi spogliato, percosso e rinviato completamente nudo.

Un altro telegramma da Tangeri reca queste notizie di nuovi conflitti:

I Beni M'Tir, gli Ourain e i Djamaa sono arrivati davanti alla città ed hanno fatto un attacco dalla parte dell'est.

Tutte le forze del Maghzen hanno fatto una sortita e sono rientrate verso le 7 di sera.

Il nemico ha dovuto retrocedere ed ha avuto parecchi morti.

Le truppe del Maghzen hanno avuto due morti e sette feriti.

***

Della rivolta messicana non si hanno che notizie di nuovi conflitti e particolari dei precedenti. Nulla che accenni finora ad un deciso intervento degli Stati Uniti.

Ecco i telegrammi da New York:

Dopo quattro ore di combattimento, i rivoluzionari messicani, in numero di un migliaio, hanno respinto il tentativo di 1500 federali di riprendere Aguaprieto. L'attacco ricomincia.

La battaglia ha continuato tutta la giornata di ieri ad Aguaprieto, dove i ribelli si erano posti dietro trincee. Essi dicono di aver preso due mitragliatrici e molte munizioni, di aver messo fuori combattimento 200 federali e di aver perduto soltanto una ventina di uomini.

Le truppe americane osservavano gli avvenimenti dalla frontiera, sulla quale tre o quattro spettatori americani rimasero uccisi.

Il sindaco di Douglas ha telegrafato al presidente della Confederazione Taft che sei persone sono state colpite a Duglas da proiettili tirati dai messicani, ieri, lunedì, il combattimento continuava.

E da Washington telegrafano:

Il presidente Taft si è rifiutato di ordinare alle truppe americane di entrare nel territorio messicano: egli teme di eccitare i messicani contro gli americani del nord abitanti nel Messico.

Taft ha consigliato agli abitanti di Douglas, di ritirarsi fuori della zona pericolosa.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il principe Arturo di Connaught, latore di una lettera autografa del Re Giorgio pel Re d'Italia, è partito ieri da Londra per Roma nel pomeriggio, accompagnato da lord Hamilton di Dalziel, dal luogotenente Eric Bonham e dall'on. Carlo Tufton del Foreign Office.

Domattina, alle 10, l'augusto ospite giungerà a Roma con treno speciale, e sarà ricevuto in forma ufficiale.

S. A. R. sarà ospite di S. M. il Re d'Italia.

Cortesie internazionali. — *Il presidente della Repubblica francese a Biserta.* — Riassumiamo i telegrammi da Biserta e da Tunisi che descrivono il ricevimento di Fallières in Tunisia, il brindisi da lui pronunciato, la sua visita alla nave ammiraglia italiana ed altri particolari.

Biserta, 18. — Il presidente della Repubblica, Fallières, è arrivato a Biserta stamane, alle 6, a bordo della corazzata *Verité*, scortata dalla squadra francese del Mediterraneo.

*** Il Bey di Tunisi è partito alle 4.50 di stamane da Tunisi con un treno speciale per recarsi a Biserta incontro al presidente Fallières.

Il Bey indossa il costume tradizionale, con veste nera ricamata e calzoni rossi con fascia d'oro. Il fez è ricamato d'oro con le armi beylicali. Egli ha il petto decorato del gran cordone della Legion d'onore e porta al collo il cordone in brillanti dell'ordine dell'Haes, decorazione speciale della famiglia beylicale. È accompagnato dal suo primo ministro Delaplume.

*** Una sezione di fucilieri rende gli onori alla porta dell'arsenale.

Il Bey ed il Residente generale prendono posto in una scialuppa, la quale li porta a bordo del rimorchiatore *Ciclope* che li conduce a bordo della *Verité* ove ossequiano il Capo dello Stato.

*** Appena sbarcato, il presidente Fallières ha diretto telegrammi al Re d'Italia, al Re d'Inghilterra ed al Re di Spagna, per ringraziarli della nuova prova di simpatia, che hanno dato al Governo della Repubblica francese e per esprimere la sua ammirazione per le belle navi che hanno inviato a salutarlo.

*** Il presidente della Repubblica ha ricevuto a terra le notabilità francesi e tunisine. Egli si è recato a piedi col bey al palazzo del Control Civil dove è stato ricevuto dai funzionari.

Poi, il presidente e il bey si sono recati, tra cordoni di zuavi, di tiragliatori e di spahis, nella sala del banchetto offerto a Fallières.

Le congregazioni religiose hanno preso posto ai lati della strada colle bandiere.

La folla era densissima.

La sala del banchetto è decorata di stemmi e trofei formati da bandiere francesi, tunisine, italiane, inglesi e spagnuole.

Il banchetto è di trecento coperti. Fallières ha a destra il bey, l'ammiraglio italiano e il ministro Pams, alla sinistra l'ammiraglio inglese, il ministro Delcassé e il comandante della nave spagnuola.

Vengono pronunciati vari discorsi. Indi il presidente pronuncia un brindisi.

*** Il presidente della Repubblica francese, Fallières, brindando durante il banchetto offerto in suo onore, si è felicitato di ricevere nelle acque di Biserta festante, a lato di una brillante squadra francese, le superbe navi delle flotte di tre grandi nazioni amiche, delle quali stamani, ha detto il presidente, durante l'indimenticabile rivista da me passata, sono stato fiero di salutare le gloriose bandiere.

Il presidente Fallières, affermata quindi la prosperità della Tunisia, ha fatto gli elogi dei funzionari. Ha detto che il Protettorato non ha trascurato nulla di tutto ciò che può concorrere a dare a coloro che ha preso sotto la sua bandiera, senza distinzione d'origine, l'istruzione per meglio comprendere le nozioni del dovere e per meglio agire, ed una più elevata coscienza per porre una maggiore umanità nelle relazioni degli uomini fra di loro.

Per tutti questi benefici, ai quali hanno prestato il loro concorso, il presidente rende omaggio al Bey ed alle colonie estere - non dimentichiamo, soggiunge ciò che dobbiamo agli sforzi delle colonie estere - che moltiplicano gli attestati del loro attaccamento alla Reggenza ed al potere che presiede ai loro destini.

Rendiamo, aggiunge, un meritato omaggio al contributo della colonia anglo-maltese ed a quello della colonia italiana, così forte e così potente, che ha fatto tanto per lo sviluppo economico, e la cui attitudine inoltre coopera ad aumentare la cordialità delle relazioni esistenti fra la Francia e l'Italia.

Fallières ha alzato il bicchiere alla Tunisia, ed in onore dei sovrani rispettivi, che, facendolo salutare nelle acque di Biserta, hanno dato alla Francia una prova di alta simpatia, della quale egli tanto più apprezza il pregio perchè alla testa delle grandi nazioni di cui dirigono i destini, essi lavorano, come noi, per il mantenimento della pace generale e per il bene dell'umanità.

*** Un po' prima delle otto gli ammiragli esteri si sono recati, a bordo del *Verité*, sul quale sventolava la bandiera beilicale a lato della bandiera presidenziale e sono stati ricevuti, in conformità delle regole del protocollo internazionale, secondo la loro anzianità.

Pertanto l'ammiraglio inglese Poe si avvicina per primo al *Verité*; egli è accompagnato da quattro ufficiali superiori della squadra.

Cinque minuti dopo arriva l'ammiraglio italiano Aubry, pure accompagnato da quattro ufficiali superiori della squadra italiana.

Il capitano di vascello spagnuolo termina la serie delle visite. Tutti esprimono al presidente Fallières le felicitazioni dei loro Sovrani. Fallières, dopo averli ringraziati, li presenta ai ministri che lo accompagnano.

È stata assai notata la grande cortesia con la quale l'ammiraglio inglese, l'ammiraglio italiano e il comandante spagnuolo hanno adempiuto alla loro missione.

*** Un quarto d'ora dopo il ricevimento, a bordo del *Verité*, il

presidente della Repubblica prende posto sulla controtorpediniera *Piquet*, il seguito imbarca sulle controtorpediniere *Hallebarde* e *Carabine*, e la rivista incomincia.

Fallières passa davanti alla linea formata dalla nave ammiraglia inglese, dalla nave ammiraglia italiana e dall'incrociatore spagnuolo.

Gli equipaggi francesi, al suo passaggio, fanno il saluto alla voce, gridandolo sette volte, come prescrive il regolamento: « Viva la Repubblica »; gli equipaggi esteri gridano pure sette volte: « Urrà ».

Terminata la rivista il presidente, accompagnato dai ministri Delcassè e Pams e dalle sue Case civile e militare, prende posto su di una imbarcazione che reca a prua la bandiera presidenziale, e si dirige successivamente a bordo delle navi ammiraglie inglese e italiana e dell'incrociatore spagnuolo.

Sulla nave ammiraglia *Swiftsure* è ricevuto dall'ammiraglio Edmond Poe, sulla corazzata italiana *Benedetto Brin* dall'ammiraglio Aubry e sulla nave spagnuola dal capitano di vascello Marquez.

Al presidente sono presentati gli ufficiali riuniti sul ponte. Ciascuna delle navi estere, sulle quali egli monta, lo saluta con ventuno colpi di cannone, saluto al quale risponde immediatamente la corazzata francese *Democratie*.

*** È stata particolarmente notata la grande cortesia con cui l'ammiraglio italiano ha presentato a Fallières le felicitazioni del suo Sovrano ed ha compiuto la sua missione. La squadra italiana durante la rivista è stata ammirata da tutti i marinai francesi ed esteri.

Il presidente della Repubblica ha visitato con vivo interessamento la *Benedetto Brin*, comandata dall'ammiraglio Aubry.

*** Il presidente della Repubblica Fallières, rendendo visita all'ammiraglio italiano Aubry, si intratteneva cordialmente con lui e lo incaricava di esprimere telegraficamente a S. M. il Re i suoi vivissimi ringraziamenti per la manifestazione di amicizia data alla Francia e di comunicare inoltre che per participare ai festeggiamenti della commemorazione per il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia, avrebbe inviato a Roma il 20 o il 22 corr. una speciale missione.

*** Fallières ha consegnato decorazioni agli ufficiali esteri venuti a salutarlo a Biserta.

Al vice ammiraglio Aubry, comandante la squadra italiana del Mediterraneo, che ha già un grado elevato nella Legion d'onore il presidente ha regalato un busto in Sèvres della *Prieuse* di Carpeaux.

Sono stati nominati ufficiali della Legion d'onore i capitani di vascello Capomazza e Lovatelli, i capitani di fregata Arcangeli e Mortola e cav. Russo.

*** Il presidente della Repubblica è partito alle 2.15 in ferrovia per Tunisi.

Tunisi, 18. — Il presidente Fallières coi ministri ed i personaggi del seguito è giunto a Tunisi alle ore 5 ricevuto dalle autorità ed acclamato dalla popolazione.

*** Una folla considerevole si accalcava lungo il percorso. Si notavano tra la folla anche molti italiani residenti a Tunisi che hanno acclamato il presidente Fallières insieme ai coloni francesi Dalle finestre sventolavano quasi ovunque bandiere francesi unite ad itaitaliane.

Il presidente ha ricevuto alla residenza prima i membri del tribunale di Chara, tribunale religioso, il cui capo è anche il capo di tutti i musulmani della Tunisia.

Fallières ha affermato che la Francia continuerà a rispettare le leggi e le tradizioni.

Hanno avuto luogo quindi i ricevimenti dei corpi costituiti. Erano presenti tutti i consoli delle potenze estere.

Parlando dei suoi viaggi all'estero e delle cordiali accoglienze ricevute ovunque dal rappresentante della Francia, Fallières ha detto che ciò prova che la Francia tiene un buon posto nella stima dei popoli.

Il presidente, dopo i ricevimenti, ha assistito alla sfilata delle Società di Tunisi, fra cui si notavano quelle dei garibaldini e le Società italiane e maltesi.

Alle ore 7 il presidente ha dato un pranzo intimo di una ventina di coperti ai ministri che lo accompagnavano, al residente ed ai personaggi del seguito.

Al palazzo della residenza ebbe luogo un ricevimento, riuscito brillantissimo, con l'intervento di tutte le notabilità delle colonie europee.

Alle ore 10 Fallières, accompagnato dai ministri Delcassè e Pams e dai personaggi del suo seguito ha fatto il giro delle sale, trattenendosi a conversare affabilmente coi presenti.

La città è sfarzosamente illuminata e le vie, specialmente quelle vicine alla residenza, sono assai animate.

*** Gli ufficiali delle squadre estere, ancorate in rada, sono stat invitati a colazione per gruppi di 5 o 6 dagli ufficiali delle diverse corazzate francesi.

L'ammiraglio Bellue sulla *Patrie* ha brindato alla salute dei Sovrani, le cui marine sono rappresentate a Biserta. Gli ufficiali esteri hanno bevuto alla salute del presidente della Repubblica.

Tutte le navi sono illuminate

*** S. M. il Re di Danimarca ha ricevuto in udienza l'incaricato di affari d'Italia Marchetti-Ferrante, il quale, a nome del Governo italiano, gli ha consegnato una medaglia d'oro, in segno di riconoscenza e di simpatia per i soccorsi inviati ai danneggiati del terremoto del 1908.

*** Il Governo cileno ha nominato una missione straordinaria composta del ministro a Roma, sig. Santiago Aldunate, del generale di divisione Don Roberto Silva-Renard e del contrammiraglio Don Luis Goni coll'incarico di presentare a S. M. il Re le congratulazioni del Governo e del popolo cileno in occasione del cinquantenario del Regno d'Italia e di ringraziarlo per l'invio dell'Ambasciata speciale italiana che si recò l'anno scorso al Cile in occasione delle feste centenarie.

Per la radiotelegrafia. — S. E. il ministro delle poste, Calissano, ha ricevuto in questi giorni il marchese Solari, rappresentante in Italia di Guglielmo Marconi, il quale ha presentato al ministro stesso gli auguri e gli omaggi dell'illustre inventore.

Il marchese Solari ha poi assicurato il ministro che i lavori della stazione radiotelegrafica ultrapotente di Coltano sono quasi ultimati e la stazione sarà presto in condizione di funzionare.

Il Congresso degli studenti. — Ieri, nell'aula magna della Università romana, venne inaugurato il Congresso nazionale goliardico.

L'aula era affollatissima. Tutto il numeroso e simpatico pubblico dei congressisti portava il tradizionale berretto dai variati colori, a seconda delle Facoltà; e formava uno spettacolo ottico splendido, pieno di animazione e di brio.

Parlò per primo il rettore dell'Università romana, prof. Tonelli, compiacendosi per l'affratellamento che unisce gli studenti italiani e porgendo agli intervenuti delle Università italiane il saluto dell'Università della città di Roma.

Parlarono poi per gli studenti romani il giovane Manes, per i torinesi Santamaria.

In coro, poi, gli studenti chiesero che parlasse il sindaco Nathan, intervenuto alla riunione.

Il sindaco Nathan pronunciò un nobile discorso salutando l'adunanza di tanta gioventù studiosa italiana.

« Voi, venendo a Roma, disse il sindaco Nathan, avete assunto una grande responsabilità: se voi ricordate ciò che i nuclei studenteschi fecero nel passato nostro glorioso, costituendo la patria, se voi ancora confidate che qualche cosa per essa si potrà fare, voi dovete sentire questa responsabilità.

Riunitevi a congresso, poichè quest'intesa fra giovani che operano e studiano è necessaria per rinnovare sull'attuale praticità gli ideali di un tempo.

Gli ideali vecchi rimangono intatti in quanto è viva l'Italia ».

In ultimo il prof. Segrè portò ai congressisti il saluto del conte di San Martino e del Comitato del 1911.

L'adunanza si sciolse tra applausi fragorosi e sventolio di berretti.

Oggi il Congresso iniziò i suoi lavori.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale è convocato per domani sera, alle 21, in seduta pubblica e segreta.

La seduta avrà luogo nell'aula massima del palazzo Senatorio.

All'ordine del giorno sono state iscritte, oltre alcune partecipazioni di deliberazioni di Giunta, varie proposte nuove di urgente importanza.

Marina militare. — La R. nave *Piemonte* è partita da Aden per Filuk il 17 corrente.

Marina mercantile. — Il *Bologna* della Società Italia ha proseguito da Rio de Janeiro per Buenos Aires. — L'*Oceania* della Veloce è giunto a New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

WASHINGTON, 19. — Il Governo messicano ha assicurato quello degli Stati Uniti che gli incidenti di Aguaprieto non si rinnoveranno, avendo il Messico deciso di restringere le operazioni militari alla frontiera.

LONDRA, 19. – *Camera dei comuni* (Continuazione). — Dopo una discussione alla quale sono state consacrate sei sedute, si approva con 143 voti contro 78 l'articolo primo del Parliament bill, che si riferisce al potere della Camera dei comuni in materia finanziaria.

La seduta è stata tolta alle 4.40 di stamane.

AGUAPRIETO, 19. — Gli avamposti dei messicani hanno aperto il fuoco contro tre colonne di insorti provenienti dall'ovest.

Si crede che ai ribelli comandati da Juan Cabral si siano unite le truppe che formavano la guarnigione di Aguaprieto.

NEW YORK, 19. — I due capi degli insorti messicani Garcia e Medina, che disertarono da Aguaprieto, sono caduti nelle mani delle truppe del Governo.

Il grosso della guarnigione insorta si è ritirato in buon ordine nelle montagne al sud di Aguaprieto perchè manca di munizioni e di viveri e perchè i nord-americani impediscono di vettovagliarsi di nuovo.

Numerosi insorti che occupavano una posizione molta esposta si sono salvati sbandandosi e gettando i loro fucili.

Secondo un telegramma da Chihuahua, Hernandez e Madero padre e figlio agendo ufficialmente per il Governo messicano, hanno esortato gli insorti a consentire alla pace.

Un dispaccio da Messico annuncia che il ministro degli esteri ha ricevuto proposte d'armistizio, emananti probabilmente dal capo del Comitato rivoluzionario di Washington.

La risposta inviata lascia intravedere che il Governo ha accolto favorevolmente tale proposta.

PARIGI, 19. — Il giudice istruttore Drioux aveva invitato a recarsi nel suo gabinetto l'architetto Chezanne, del Ministero degli affari esteri, per interrogarlo come testimone sull'affare degli storni di cui è incolpato Hammon.

Il giudice, dopo aver rivolte numerose domande all'architetto, ha significato a quest'ultimo che egli formulava contro di lui una accusa di complicità nell'affare Hammon, e perciò lo faceva arrestare.

Chezanne è stato condotto da due agenti alla prigione della Santé.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

18 aprile 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.80.
Termometro centigrado al nord	17.3.
Tensione del vapore, in mm.	7.20.
Umidità relativa a mezzodì	48.
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	9.
Stato del cielo a mezzodì	3/4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 18.4. minimo 10.2.
Pioggia, in mm.	—

18 aprile 1911.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Russia meridionale, minima di 743 sulla Irlanda; massimo secondario di 766 sul Mediterraneo occidentale.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora disceso, fino a 6 mm. in Sicilia; temperatura irregolarmente variata in Val Padana; aumentata altrove; pioggie in Calabria e isole.

Barometro: massimo a 765 al nord e Marche, minimo a 762 sulle isole.

Probabilità: venti deboli o moderati vari; cielo nuvoloso con qualche pioggia al sud; tempo generalmente buono altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 18 aprile 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	14 2	11 4
Genova	sereno	calmo	16 8	10 7
Spezia	1/4 coperto	calmo	18 8	6 6
Cuneo	sereno	—	14 3	7 3
Torino	sereno	—	14 4	8 0
Alessandria	sereno	—	20 7	4 6
Novara	sereno	—	20 2	7 2
Domodossola	sereno	—	18 2	3 4
Pavia	sereno	—	20 9	2 1
Milano	sereno	—	21 5	7 1
Como	sereno	—	19 0	6 2
Sondrio	sereno	—	20 0	4 5
Bergamo	sereno	—	16 8	9 0
Brescia	sereno	—	18 9	9 8
Cremona	sereno	—	19 4	8 0
Mantova	sereno	—	18 4	6 0
Verona	sereno	—	20 6	7 0
Belluno	sereno	—	17 4	5 8
Udine	1/4 coperto	—	18 5	6 8
Treviso	coperto	—	20 3	8 1
Venezia	coperto	calmo	16 5	9 4
Padova	nebbioso	—	17 9	7 2
Rovigo	nebbioso	—	21 7	7 4
Piacenza	sereno	—	18 0	7 9
Parma	sereno	—	19 3	8 4
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	18 8	8 6
Modena	1/2 coperto	—	18 3	9 7
Ferrara	1/4 coperto	—	18 6	7 9
Bologna	sereno	—	18 6	12 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/2 coperto	—	16 2	7 2
Pesaro	coperto	calmo	17 5	8 6
Ancona	coperto	calmo	17 6	12 6
Urbino	coperto	—	16 5	8 6
Macerata	1/2 coperto	—	17 5	10 1
Ascoli Piceno	sereno	—	19 2	4 0
Perugia	coperto	—	15 7	5 4
Camerino	coperto	—	15 8	8 5
Lucca	3/4 coperto	—	18 3	6 2
Pisa	1/2 coperto	—	19 4	6 0
Livorno	coperto	calmo	17 8	8 0
Firenze	1/2 coperto	—	18 7	7 7
Arezzo	1/2 coperto	—	18 6	7 9
Siena	3/4 coperto	—	16 8	7 0
Grosseto	1/4 coperto	—	17 8	8 3
Roma	coperto	—	17 4	10 2
Teramo	coperto	—	14 6	10 0
Chieti	coperto	—	18 8	9 0
Aquila	coperto	—	15 8	6 9
Agnone	coperto	—	16 7	7 4
Foggia	coperto	—	21 9	5 4
Bari	3/4 coperto	legg. mosso	20 8	10 3
Lecce	coperto	—	20 4	10 0
Caserta	coperto	—	19 0	7 2
Napoli	coperto	calmo	11 4	10 1
Benevento	coperto	—	18 8	2 2
Avellino	coperto	—	13 2	3 2
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	17 9	6 7
Cosenza	coperto	—	21 5	6 5
Tiriolo	nebbioso	—	13 6	2 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	—	—	—	—
Palermo	piovoso	calmo	18 7	10 8
Porto Empedocle	coperto	mosso	15 4	11 2
Caltanissetta	piovoso		12 7	7 0
Messina	piovoso	legg. mosso	15 8	9 3
Catania	coperto	legg. mosso	17 0	9 8
Siracusa	coperto	legg. mosso	16 7	9 0
Cagliari	piovoso	legg. mosso	16 0	9 0
Sassari	1/2 coperto	—	16 2	8 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*.